



Prot.

ALL'ASSESSORE SANDRO DONATI

SEDE

OGGETTO: Interrogazione n. 3/2010, a risposta orale, del Consigliere Foschi, concernente "Procedimenti e provvedimenti regionali relativi alla centrale termoelettrica a biomasse Wafer zoo S.r.l. di Schieppe di Orciano (PU)".

Premessa

La Ditta Wafer Zoo S.r.l. con sede in Orciano di Pesaro (PU), gestisce da tempo un impianto di trattamento e trasformazione di prodotti alimentari derivati da materie prime vegetali.

L'impianto è stato sottoposto al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata ai sensi del Decreto Legislativo n. 372/1999 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 59/2005).

Il procedimento di cui sopra si è concluso con il rilascio, da parte della Regione Marche, con Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente n. **24/DP4 del 29/11/2004**, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con la prescrizione della realizzazione e messa in esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con biomasse vegetali, quale adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili di settore.

La realizzazione della centrale è stata comunque condizionata al rilascio delle autorizzazioni necessarie per legge.

La ditta Wafer Zoo S.r.l., con istanza acquisita al prot. n. 18891/DIP4 del 13/06/2005, ha presentato alla Regione Marche **domanda** per l'avvio dei seguenti procedimenti:

1. riesame del Decreto AIA n. 24/DIP4 del 29/11/2004 per la realizzazione della modifica impiantistica sostanziale concernente l'inserimento di una caldaia alimentata a biomasse per la produzione di calore ed elettricità, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005;
2. istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (di competenza del Servizio Industria della Regione Marche);
3. istanza per lo svolgimento della "procedura di verifica" ai sensi della L.R. n. 7/2004 per l'eventuale sottoposizione del progetto a Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 16.08.2005 è pervenuta alla Regione Marche l'Istanza della Wafer Zoo s.r.l. per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

La potenza termica dell'impianto proposto era di circa 80 MW termici.

In esito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il Servizio Ambiente e Paesaggio, p.f. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha emanato il Decreto del Dirigente n. **4/VAA_08 del 12/12/2006** mediante il quale è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, è stato espresso il parere positivo in ordine alla Valutazione di Incidenza ed è stata **rilasciata l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni.**

Con tale provvedimento la potenza dell'impianto è stata ridotta a circa 60 MW termici.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche ha trasmesso il decreto prot. n. 4038 del 15.03.2007, con il quale ha disposto l'**annullamento** dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Decreto della p.f. n. 4/VAA_08 del 12/12/2006.

posizione di Dirigenza / valutazione sulla nuova Ambiatel
Servizio Ambiente e Paesaggio

Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona,

Tel. +39 071 806 3521 - Fax: +39 071 806 3012



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
Il Dirigente

A seguito dell'annullamento dell'Autorizzazione Paesaggistica con nota della p.f. VAA_08 29/05/2007 è stata comunicata la **sospensione** del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dato che la il complessivo giudizio di compatibilità ambientale aveva perso efficacia in relazione agli aspetti paesaggistici, come da specifico parere espresso dal Comitato per la Legislazione.

La ditta Wafer Zoo s.r.l. con nota del 18/06/2007, ha trasmesso l'**istanza per il rinnovo della autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, per la realizzazione della modifica impiantistica sostanziale.

In esito alla nuova istanza la p.f. VAA_08, con decreto n. 45/VAA_08 del 14/04/2008, ha rilasciato una seconda Autorizzazione Paesaggistica. Il provvedimento è stato trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel nuovo procedimento, ed in particolare è stato trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Marche.

Con Decreto n. 7565 del 29/05/2008, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche ha disposto nuovamente l'**annullamento** dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata con Decreto della p.f. n. 45/VAA_08 del 14/04/2008.

Avverso il nuovo annullamento operato dalla Soprintendenza è stato mosso ricorso al TAR Marche da parte della Ditta Proponente e da parte della Regione Marche (n. 701/2008). Con ordinanza n. 82/2009 del 04/08/2009 il TAR Marche ha disposto una **verificazione** tecnica da parte della Provincia di Pesaro Urbino. Attualmente sono ancora in corso le attività peritali.

Pertanto i nostri procedimenti sono al momento tutti sospesi.

Infine, con L.R. n. 31 del 22/12/2009, pubblicata sul BURM del 24/12/2009 n. 121 supplemento 9, il Consiglio della Regione Marche ha stabilito all'art. 57 che "1. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:*

- a) *capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;*

A seguito di tale norma la p.f. Energia, fonti rinnovabili con decreto n. 8/EFR_11 del 12/02/2010, *fonti* ha disposto di non accogliere la domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al D.Lgs. n. *risultati* 387/2003.

Si evidenzia che l'art. 57 comma 1 della L.R. n. 31/2009 è stato impugnato dal Governo presso la Corte Costituzionale.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
Il Dirigente

Risposta ai quesiti

1)

Il Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali non ha ancora provveduto alla conclusione dei procedimenti in attuazione del decreto n. 8/EFR_11 del 12/02/2010, proprio perchè l'art. 57 della L.R. n. 31/2009 è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

Su indicazioni dell'Avvocatura regionale si è deciso di attendere l'esito del giudizio di impugnazione perchè:

1. il giudizio di compatibilità ambientale positivo rilasciato con decreto 4/VAA_08 del 12/12/2006 è improduttivo di effetti in quanto privo di uno dei suoi elementi costitutivi (l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con decreto n. 45/VAA_08 del 14/04/2008 è stata annullata dalla Soprintendenza con decreto n. 7565 del 29/05/2008 ed è ora pendente innanzi al TAR un procedimento volto ad accertare la legittimità di tale annullamento);
2. Il procedimento di riesame dell'AIA n. 24/DP4 del 29/11/2004, volto all'autorizzazione al esercizio della centrale a biomasse è sospeso in attesa della definizione di quanto sopra riportato al punto 1.

La chiusura di tali procedimenti (come già asserito improduttivi di effetti o sospesi) nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità, in applicazione dell'art. 57, comma 1 della L.R. 31/2009, comporterebbe la necessità di una riapertura degli stessi procedimenti nel caso in cui sia accertata l'incostituzionalità della norma in questione.

2)

In premessa si ritiene che non vi sia inerzia da parte della struttura competente stante quanto indicato al punto 1.

Nel merito si rappresenta che il Comune di Orciano solo con la nota prot. n. 1541 del 26/03/2010 (ns. prot. n. 216341 del 08/04/2010) ha fornito le informazioni ripetutamente richieste nel corso del procedimento inerenti la specifica definizione dell'ambito di tutela del corso d'acqua limitrofo al progetto in esame (quindi dopo ben due anni dalla chiusura del procedimento stesso).

La P.F. VAA_08 con nota prot. ID 3343239 del 05/05/2010 ha chiesto indicazioni all'Avvocatura regionale circa le azioni conseguenti da intraprendere: indicazioni ancora non riscontrate.

Ad oggi questa P.F. ritiene che sia amministrativamente non corretto procedere con la riapertura d'ufficio dell'istruttoria per la revisione dell'Autorizzazione Paesaggistica ad oltre due anni dalla sua chiusura e in pendenza di una serie di ricorsi nell'ambito dei quali l'attività di Verificazione è stata affidata dal TAR Marche alla Provincia di Pesaro Urbino in qualità di consulente tecnico d'ufficio.

Nel corso dell'istruttoria che ha portato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui al Decreto n. 45/VAA_08 del 14/04/2008 si è tenuto in debito conto di tutti gli elementi istruttori all'epoca disponibili pertanto non si ravvisa il difetto di istruttoria citato nell'interrogazione.

3)

Sull'argomento della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere per l'impianto di lavorazione dei foraggi è in corso un approfondimento presso l'Avvocatura regionale e pertanto non si ravvisa alcuna inerzia da parte degli uffici.

Nel merito il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 24/DP4 del 29/11/2004, per la quale l'azienda ha già inoltrato domanda di rinnovo e rilasciato alla proprietà, consente alla stessa di continuare la semplice lavorazione del foraggio.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
Il Dirigente

4)

La p.f. VAA_08 ha tuttora interesse a sostenere i ricorsi presso il TAR Marche in quanto i procedimenti di competenza risultano sospesi per i motivi di cui al punto 1.

Cordiali saluti,

Il Responsabile P.O. A.I.A.
(Arch. Giuseppe Mariani)

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
(Geol. David Piccinini)

Il dirigente
Arch. Antonio Minetti

FA

□ **Interrogazione n. 3**

presentata in data 6 maggio 2010

a iniziativa del Consigliere Foschi

"In ordine ai procedimenti e ai provvedimenti regionali relativi alla centrale termoelettrica a biomasse di Schleppe di Orciano (PU)

a risposta orale

La sottoscritta Elisabetta Foschi, Consigliere regionale del gruppo PdL,

Premesso:

che in data 23 aprile 2010 è pervenuto, indirizzato al Presidente della Giunta della Regione Marche e al Dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, atto di diffida formulato dal difensore dei Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Serrungarina, Barchi "a revocare immediatamente, in via di autotutela, l'autorizzazione paesaggistica emanata con decreto del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008";

che risulta invero che la motivazione del predetto decreto sia la seguente: "Per applicare in concreto tutte queste previsioni al progetto in esame la ditta si è avvalsa del PRG adottato dal Comune di Orciano di Pesaro con DCC n. 19 del 10 giugno 2005, ed in particolare la Tav. 10.4 scala 1:2000. Tale elaborato cartografico, infatti, benché revocato, è l'unico documento ufficiale concretamente utilizzabile che riporta dei riferimenti che possono essere considerati 'invariabili', tra cui il 'limite Galasso (Legge n. 431/1985)' riferito alla sponda del Rio Vergineto. Imponendo un 'off-set' di 15 metri verso il Rio a questo limite (Fascia di cui alla lettera C, c.1, articolo 142 del d.lgs. 42/2004 di 150 metri) è possibile individuare quello che può essere considerato il limite dell'ambito di tutela provvisorio del Rio Vergineto secondo l'articolo 29 delle NTA del PPAR (135 metri dall'argine). Tale limite è desumibile anche imponendo un off-set di 35 metri all'ambito di tutela definitivo proposto che era stato ridotto a 100 metri... La ditta, con la Tav. WFR02 25.0.0, depositata in data 14 settembre 2007 e acquisita al prot. con il n. 182210 del 17 settembre 2007 RM/GRM/VAA_08/a, ha modificato il progetto portando tutti gli impianti (compresi i piazzali di stoccaggio e manovra) al di fuori dell'ambito di tutela provvisorio del corso d'acqua Rio Vergineto desumibile dalle tavole del PRG adottato e poi recentemente revocato";

che a confutare tale motivazione è recentemente intervenuta la nota trasmessa anche alla Regione Marche dal Comune di Orciano di Pesaro, in cui l'ing. x y, progettista e materiale estensore della Tav. 10.4 del P.R.G. su cui è stata basata l'istruttoria regionale, in data 27 marzo 2010 ha precisato che "il limite (definitivo - Ndr) della 'tutela integrale' del Rio Vergineto... è stato tracciato per una fascia di ml. 50,00 (cinquanta) partendo dalla perimetrazione già redatta nel precedente P.R.G. del 1997";

che sempre in data 23 aprile 2010 è pervenuto, ancora una volta all'indirizzo del Presidente della Giunta della Regione Marche e del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, atto di diffida dell'avv. x k "a revocare immediatamente, in via di autotutela, l'autorizzazione integrata ambientale emanata con decreto della Regione Marche n. 24/DP4 del 29 novembre 2004, e a dichiarare conclusi i connessi procedimenti di riesame AIA e rinnovo AIA". Tanto in ragione della nota del Comune di Orciano di Pesaro Prot. 1417 del 16 marzo 2010, pervenuta alla Regione Marche il 23 marzo 2010, nella quale si evidenzia come, da atti pubblici, emerge che la soc. w w s.r.l., richiedente e titolare dell'AIA 24/DP4 del 29 novembre 2004, nonché richiedente il riesame e il rinnovo della stessa, non risulta essere il gestore dell'impianto oggetto dell'autorizzazione a far data dal 1° aprile 2003; pertanto, a norma del d.lgs. 372/1999 e del d.lgs. 59/2005, la ditta non aveva il titolo prescritto per il conseguimento dell'AIA rilasciata e tantomeno per chiederne il riesame ed il rinnovo;

che con provvedimento n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010, il dirigente della PF energia, fonti rinnovabili, risparmio energetico ed attività estrattive, ha decretato "di non accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio riportato in calce, ed in particolare per contrasto con la previsione di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 31/2009, l'istanza

presentata da società w w il 13 giugno 2005, per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, alla modifica dell'impianto di essiccazione esistente, mediante l'inserimento di una caldaia alimentata a biomasse vegetali, della potenza superiore a 5 MW termici, per la produzione di energia elettrica; *di trasmettere* copia del presente decreto alla PF regionale valutazioni ed autorizzazioni ambientali per gli adempimenti di propria competenza"; tuttavia, nonostante l'intervenuta carenza di interesse per la disposta conclusione del procedimento ex articolo 12 d.lgs. 387/2003 e incurante del difetto di istruttoria palesato dalle circostanze di cui al precedente punto 1), la Giunta regionale, con la memoria depositata al TAR Marche nei ricorsi n. 701/2008 e 735/2008 (Quest'ultimo di iniziativa dell'esecutivo regionale), ha continuato a sostenere l'illegittimità del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, Ancona prot. n. 7565 del 29 maggio 2008 avente ad oggetto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica di natura endoprocedimentale;

Rilevato che con il ricorso n. 361 del 28 aprile 2009, la società w w ha impugnato avanti al TAR Marche il decreto regionale n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010, citando in giudizio il la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Orciano di Pesaro, il Sindaco di Orciano di Pesaro Ufficiale di Governo. Dall'emanazione degli atti richiamati (AIA 24/DP 4 del 29 novembre 2004 e autorizzazione paesaggistica n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008) derivano danni diretti ed indiretti ai Comuni della valle del Metauro - in particolare ai Comuni di Fano, Montemaggiore al Metauro, Barchi, Orciano di Pesaro, Serrungarina impegnati in giudizio – e alle comunità amministrative;

Tutto ciò premesso e rilevato

INTERROGA

la Giunta della Regione Marche per conoscere:

- 1) per quale ragione il dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali della Regione Marche non abbia ancora provveduto alla conclusione dei procedimenti in attuazione del decreto n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010; posto che l'articolo 57, comma 1, della l.r. 31/2009, sebbene impugnato dal Governo avanti alla Corte Costituzionale, produce i propri effetti fino ad eventuale caducazione, e che la ditta, in sede di ricorso avverso al provvedimento richiamato non ha nemmeno proposto istanza di sospensiva;
- 2) se, nell'inerzia del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, intende revocare, in via di autotutela, l'autorizzazione paesaggistica emanata con decreto n. 45/VAA_08 del 14 aprile 2008, stante il palese difetto di istruttoria descritto al punto 1) delle premesse;
- 3) se, nell'inerzia del dirigente della PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, intende revocare, in via di autotutela, l'AIA 24/DP 4 del 29 novembre 2004, illegittimamente rilasciata a soggetto non avente titolo a conseguirla come descritto al punto 2) della premessa, disponendo altresì la conclusione dei procedimenti di rinnovo e riesame pendenti;
- 4) per quale motivo la Giunta regionale non abbia eccepito l'intervenuta carenza di interesse nei ricorsi avanti al TAR Marche n. 701/2008 e n. 735/2008, stante l'emanazione del decreto n. 8/EFR_11 del 12 febbraio 2010.